



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DELLE CONTRIBUZIONI.

L'INAIL con la circolare 21 giugno 2002 n. 45 ha comunicato per l'anno 2002 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni, i principi e i criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni convenzionali, la retribuzione imponibile per il rapporto di lavoro a tempo parziale, principi e criteri di calcolo dei premi speciali unitari nonché il minimale e il massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2002.

1) MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE.

Il **minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive** del settore industriale, con esclusione delle erogazioni speciali, indicate al punto 3 della circolare (es. indennità corrisposte ai disoccupati, avviati ai cantieri...), è stabilito per l'anno 2002 nella misura di **euro 37,31**. Il minimale giornaliero rapportato a mese, nelle ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, è pari al valore del minimale giornaliero moltiplicato per 26 giorni.

2) CONTRATTO A TEMPO PARZIALE.

Per i lavoratori con contratto a **tempo parziale** (ex art. 5 della Legge n. 863/1984) si confermano le precedenti disposizioni, in ordine al criterio, previsto per la determinazione della retribuzione oraria tabellare e della retribuzione minimale oraria e all'obbligo di calcolare il premio sul valore più elevato delle due retribuzioni.

La **retribuzione minima oraria** è determinata moltiplicando il minimale giornaliero, stabilito dall'art. 7 della Legge n. 638/1983 (per il 2002 è pari a € 37,31) per il numero delle giornate di lavoro settimanali ad orario normale (si considerano 6 giornate settimanali anche quando l'orario aziendale è distribuito su 5 giorni) e dividendo poi l'importo per il numero delle ore lavorative settimanali, previste per i lavoratori a tempo pieno. Si applica in sostanza lo stesso criterio applicato per la contribuzione all'INPS.

La retribuzione minimale oraria in caso di orario normale settimanale di 40 ore è calcolata nel seguente modo:
$$\frac{37,31 \times 6}{40} = \text{euro } 5,60$$

La **retribuzione tabellare oraria** si ottiene dividendo la retribuzione base contrattuale, comprendente le mensilità aggiuntive, ma con esclusione degli altri istituti economici contrattuali (contingenza, scatti di anzianità superminimi,...) per le ore annue, stabilite dalla contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

Si rammenta che il conglobamento della ex contingenza nei nuovi minimi contrattuali, previsti da alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro (come quello relativo al settore metalmeccanico), non modifica il valore di riferimento del minimo tabellare, che pertanto continua ad essere computato escludendo l'ex contingenza.

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179

L'azienda quindi, nell'ipotesi che la retribuzione tabellare oraria risulti inferiore al valore della retribuzione minima oraria, come sopra determinata, dovrà considerare quest'ultimo valore ai fini del computo del premio dovuto all'INAIL.

Tale valore va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto, che comprendono, oltre a quelle di effettiva presenza, le ore di assenza retribuite per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, infortunio, malattia, maternità ecc..., entro il limite massimo di **25** giorni lavorativi mensili. La circolare dell'Istituto precisa che il computo delle ore include anche quelle da retribuire a titolo di lavoro supplementare o straordinario e quelle da retribuire a titolo di integrazione di prestazioni mutualistiche e previdenziali.

3) DIRIGENTI E LAVORATORI PARASUBORDINATI.

L'INAIL inoltre nella stessa circolare n. 45/2002 ha comunicato la retribuzione convenzionale per i **lavoratori dell'area dirigenziale**, pari al massimo di rendita ex art. 116, comma 3 del T.U., per il calcolo del premio dovuto all'Istituto dal **1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002**, mentre per i **lavoratori parasubordinati** l'Istituto precisa che la base imponibile per il calcolo del premio, dovuto dal **1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002**, è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo, previsti dall'art. 116, comma 3 del T.U.

Con delibera del C.d.A. dell'INAIL 9 maggio 2002, recepita dal decreto interministeriale del 31 ottobre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003) e con la **circolare 28 gennaio 2003 n. 5** l'Istituto ha reso noto per questi lavoratori i nuovi valori del minimale e del massimale di rendita con decorrenza **1° luglio 2002** per il calcolo del premio all'Istituto.

Per l'anno **2002** valori del minimale e del massimale di rendita sono pertanto i seguenti:

a) dirigenti

Dal 1.1.2002 al 30.6.2002. Il **massimale annuo di euro 21.378,22** divisibile per 300 giorni/anno e per 25 giorni/mese, determina la seguente retribuzione convenzionale:

giornaliera
euro 71,26

mensile
euro 1.781,52

Dal 1.7.2002. Il **massimale annuo di euro 21.957,00** divisibile per 300 giorni/anno e per 25 giorni/mese, determina la seguente retribuzione convenzionale:

giornaliera
euro 73,18

mensile
euro 1829,50

b) lavoratori parasubordinati.

Dal 1.1.2002 al 30.6.2002. Il limite **minimo annuo di euro 11.511,31** e quello **massimo annuo di euro 21.378,22** determinano rispettivamente l'importo mensile

minimo di	euro 959,28
massimo di	euro 1.781,52

Dal 1.7.2002 al 31.12.2002. Il limite **minimo annuo di euro 11.823,00** e quello **massimo annuo di euro 21.957,00** determinano rispettivamente l'importo mensile

minimo di	euro 985,25
massimo di	euro 1.829,50

4) RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PER I SOCI DI IMPRESE NON ARTIGIANE.

A seguito del comunicato del Ministero del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, per il 2002 la retribuzione convenzionale dei lavoratori, indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965 (che comprendono i soci di imprese non artigiane) e degli associati in partecipazione di cui alla sentenza n. 332/92 della Corte Costituzionale, situati nella provincia di Brescia, è pari a **38,73 euro al giorno per un massimo di 25 giorni/mese e di 300 giorni/anno.**

Tale retribuzione, secondo quanto previsto dallo stesso comunicato, deve essere adeguata a decorrere dal 1° luglio 2002, in quanto risulta inferiore al nuovo minimale per la liquidazione delle rendite, stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 38/2000.

Per questi lavoratori la **retribuzione giornaliera convenzionale per l'anno 2002** è pertanto la seguente:

	1° semestre 2002	2° semestre 2002
retribuzione giornaliera	euro 38,73	euro 39,41